



Vietato assistere un coniuge o convivente contro l'altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

L'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Iacona\), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021](#)

Sanzione disciplinare: contrasto tra motivazione e dispositivo

In tema di sanzione disciplinare, qualora vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione, prevale quest'ultimo, del quale è data lettura immediata alle parti all'esito del dibattimento. In ogni caso, il contrasto stesso non comporta nullità alcuna della decisione stessa, ben potendo il CNF, quale giudice di legittimità e merito, rideterminare la sanzione da comminare per la violazione contestata (*Nel caso di specie, la motivazione faceva riferimento all'avvertimento, mentre il dispositivo comminava all'incolpato la sanzione della censura*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Iacona\), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021](#)

Sanzione deontologica attenuabile dall'assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell'incolpato

Nei procedimenti disciplinari, l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l'assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell'incolpato (art. 21 cdf).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Iacona\), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021](#)

Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Iacona\), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021](#)

La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Iacona\), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021](#)

Procedimento disciplinare: inammissibile l'impugnazione da parte dell'esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all'incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all'esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Greco\), sentenza n. 184 del 25 ottobre 2021](#)